



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica

Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

IMPIANTO DI MOLLUSCHICOLTURA
Soc. “BIVI S.R.L.”

Località: Mare territoriale acque antistanti l'abitato di Porto Recanati (MC)
Utilizzatore impianto: “BIVI S.R.L. – Civitanova Marche”
Recapito telefonico: //

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitanova Marche,

- VISTA** la documentazione di richiesta per il rinnovo concessione pervenuta con PEC n. 15283 in data 19.12.2025 dalla Società “BIVI S.R.L.” con sede legale in Civitanova Marche (MC) alla via Monterotondo n° 16/A, C.F.: e P.I.:01795910437 (concessionario);
- VISTA** la propria Ordinanza n° 48/2021 in data 20.12.2021;
- VISTO** il foglio protocollo n° 13974 del 18.12.2025 de Comando Zona dei Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia, assunto in pari data al protocollo n. 15197 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche relativo alla richiesta di validità dell'Ordinanza sopra citata riferita all'impianto di cui trattasi;
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione ed ogni altra attività nautica nello specchio acqueo interessato dalla realizzazione dell'impianto di molluschicoltura nelle more della definizione della pratica concessoria;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

RENDE NOTO

Articolo unico

L'Ordinanza n° 48/2025 in data 21.12.2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche ed ogni sua modifica ed integrazione si intende temporaneamente prorogata, nelle more della definizione dell'iter concessorio da parte della competente Amministrazione regionale.

La presente Ordinanza deve intendersi valevole solamente sotto il profilo della Sicurezza della Navigazione, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questa Autorità Marittima.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo artt. 1164 o 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche", nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.



Civitanova Marche, *data della firma digitale*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Chiara BONCOMPAGNI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82